

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Qualora per specifiche attività oggetto di incarico sussistano previsioni normative speciali che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica troveranno applicazione le suddette specifiche disposizioni fermo restando l'applicazione di tutte le previsioni generali del presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa specifica.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza, di economicità, qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi contenute nel regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 2

Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, i Responsabili di Settore possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.

4. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore i quali, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, devono comunque accertarsi che:

- l'oggetto della prestazione sia riferito alle attività istituzionalmente stabilite dalla legge in capo al Comune o siano state previste in apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42. comma 2, del T.U.E.L.
- la spesa prevista sia contenuta nel limite fissato nel bilancio di previsione volta per volta vigente.

Art. 3

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione, nel rispetto delle norme di legge di settore vigenti e dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4

Procedura per il conferimento degli incarichi e Individuazione delle professionalità.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile del Settore interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all' Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- i criteri di valutazione delle domande;
- le modalità di realizzazione dell'incarico;
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti professionali e/o di studio, previsti dalla normativa vigente, correlati al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

Procedura comparativa.

1. Il Responsabile di Settore, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.

2. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6

Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il Responsabile di settore può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrono i seguenti casi:

- necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'Amministrazione stessa, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione valutate con adeguata e specifica motivazione;
- necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;
- necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi esclusivamente ove l'incarico abbia ad oggetto una singola docenza;
- necessità di affidare incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- affidamento di incarichi comunque definiti da leggi speciali;
- affidamento di incarico per precedente selezione andata deserta avente per oggetto le stesse prestazioni; in tal caso la scelta dovrà essere congruamente motivata in relazione a comprovate caratteristiche di competenza ed esperienza professionale e lavorativa del soggetto incaricato e le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate.

2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Sono altresì escluse dalle procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa di modica entità equiparabile ad un rimborso spese che il collaboratore svolge in maniera episodica e saltuaria e che non sono riconducibili a fasi di piani o programmi del committente.

Art. 7

Contratto di incarico

1. Il Responsabile di Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto della prestazione;

- le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- la durata della collaborazione;
- il compenso.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

5. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Responsabile di Settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

5. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Pubblicità ed efficacia.

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 occorre obbligatoriamente dare adeguata pubblicità preventiva. In particolare l'avviso per la partecipazione alla procedura deve essere adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un periodo di tempo non inferiore a giorni 15 sul sito web istituzionale dell'ente (art. 54 Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. n. 69 del 18 giugno 2009).
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Ai sensi dell'art. 1 , comma 127 della L. 662/ 1996 come modificato dal comma 54 dell'art. 3 L. 24.12.2007 n. 244 per gli incarichi di cui al presente regolamento per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web dell'ente nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" a cura dei responsabili di settore, in relazione ai provvedimenti di affidamento da essi rispettivamente adottati, e individuati a tal fine quali responsabili del procedimento di pubblicazione, i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Tale pubblicazione deve essere effettuata contestualmente alla pubblicazione dei predetti provvedimenti all'Albo pretorio dell'ente ed il provvedimento d'incarico, al fine di rendere consultabile la serie storica degli incarichi indipendentemente dalla durata degli stessi, deve permanere sul sito web istituzionale per la durata di cinque anni dall'adozione. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.
4. Ai sensi dell'art. 3 , comma 18 della L. 24.12.2007 n. 244 l'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell' amministrazione stipulante.
5. Ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs 165/2001 l'Amministrazione comunale e' altresì tenuta a comunicare semestralmente l'elenco degli incarichi di cui al presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti e nel caso di compensi superiori ad €. 5.000,00 sarà data prescritta informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. L'Amministrazione rende noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.